

DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35

Recante

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali

approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2013

RELAZIONE

al disegno di legge di conversione del decreto-legge

Il presente decreto concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati con i documenti di programmazione finanziari e aggiornati con la Relazione al Parlamento predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 e sulla quale il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati si sono espressi con apposite Risoluzioni approvate in data 2 aprile 2013. In tal senso il presente decreto opera, in concreto, in continuità sostanziale con la Legge di Stabilità per l'anno 2013 come fosse un provvedimento ad essa correlato.

Capo I

(Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012)

Art. 1

(Pagamenti dei debiti degli enti locali)

Il presente articolo prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine per un importo complessivo di 5.000 milioni per il 2013 (**comma 1**).

Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale (**comma 2**). Sulla base delle predette comunicazioni, da emanarsi entro il 15 maggio 2013, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno, sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto definite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali o, in mancanza, su base proporzionale. Qualora le richieste complessive di spazi finanziari effettuate entro il 30 aprile 2013 risultino inferiori all'importo del 90 per cento, la quota residuale è aggiunta all'importo del 10 per cento ed è attribuita a ciascun ente con il decreto da emanare entro il 15 luglio 2013 (**comma 3**).

Al comma 4, si prevede che le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, su segnalazione degli organi di controllo dell'ente locale, debbano verificare che gli enti locali richiedano gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità sopra evidenziate. Qualora tali enti, senza giustificato motivo, non abbiano rispettato tali termini e modalità ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le medesime sezioni giurisdizionali regionali provvedono ad irrogare una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati.

Si prevede un'accelerazione dei pagamenti di debiti di parte capitale; infatti, nelle more degli adempimenti di cui al comma 3, ciascun ente locale potrà effettuare i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2012 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono richiedere entro il 30 aprile 2013 (**comma 5**).

Inoltre, viene sospeso per l'anno 2013 il cosiddetto patto nazionale orizzontale (**comma 6**).

Al fine di fornire liquidità agli enti locali e garantire un'accelerazione dei trasferimenti ai suddetti enti e, conseguentemente, dei pagamenti ai fornitori, si prevede che, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (**comma 7**). I conseguenti maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle Regioni e Province autonome dovranno essere utilizzati esclusivamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale di cui al comma 1. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente a liquidare residui di parte capitale in favore degli enti locali (**comma 8**).

Si prevede, quindi, per l'anno 2013, una modifica del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; tale limite è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. L'utilizzo della maggiore anticipazione vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e per le province una quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per l'anno 2013 (**comma 9**).

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si prevede l'istituzione di un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014 (**comma 10**). Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni:

- "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;
- "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014;

- “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”, con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l’anno 2014.

Sempre al comma 10, si prevede che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. È poi accantonata una quota, non superiore al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all’articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli ma, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.

Per garantire l’immediata operatività della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali”, il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale della Cassa depositi e prestiti S.p.A., stipulando un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009, e trasferendo le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione (comma 11).

Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nel citato addendum, entro il 30 aprile 2013, l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L’anticipazione, concessa entro il 15 maggio 2013 proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili, è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato con riferimento al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. Il contratto tra ente locale e Cassa depositi e prestiti è stipulato sulla base di un contratto tipo approvato con provvedimento del Direttore generale del tesoro e pubblicato, ai fini di pubblicità notizia, sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e di Cassa depositi e prestiti. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, e per le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (**comma 13**).

Il **comma 14** prevede che all’atto dell’erogazione, gli enti locali provvedono all’immediata estinzione dei suddetti debiti.

Per gli enti locali che beneficiano dell’anticipazione, sono previste alcune condizioni (**commi 14 - 17**):

- gli enti locali interessati provvedono a fornire alla Cassa depositi e prestiti S.p.A formale certificazione, rilasciata dal responsabile finanziario dell’ente, dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili;

- gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenuti a modificare corrispondentemente il piano di riequilibrio entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione;
- il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione, deve essere pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Art. 2

(Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)

Entro il 30 aprile 2013, le Regioni e le Province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, a causa di carenza di liquidità, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" (**comma 1**).

L'anticipazione da concedere a ciascuna Regione è stabilita, in via proporzionale, entro il 15 maggio 2013. In ogni caso, entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato - Regioni può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente (**comma 2**).

All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede soltanto qualora la Regione abbia predisposto misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi; abbia presentato un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, cumulati alla data del 31 dicembre 2012; abbia sottoscritto un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro nel quale dovranno essere definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni. Tale contratto dovrà prevedere le modalità di recupero delle rate di ammortamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, qualora la Regione non vi provveda autonomamente, e l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è fissato il giorno della sottoscrizione del suddetto contratto, prendendo come riferimento il rendimento di mercato del BTP a 5 anni in corso di emissione (**comma 3**).

Alla verifica dei predetti adempimenti dovrà provvedere un apposito tavolo istituito ex lege presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato (**comma 4**).

All'atto dell'erogazione dell'anticipazione, le Regioni interessate dovranno provvedere all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento e fornire al predetto Tavolo

formale certificazione, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione medesima, dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili (**comma 5**).

Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine (**comma 6**).

Una quota del 10 per cento della predetta Sezione del fondo è accantonata per essere destinata entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza.

I **commi 7 e 8** prevedono una deroga al patto di stabilità interno per le spese per cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. Al riparto delle predette risorse si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - effettua il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 30 giugno, del plafond di spesa assegnato a ciascuna Regione e Provincia autonoma e, qualora, sulla base delle effettive esigenze di cassa delle Regioni e Province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo (**comma 9**).

Articolo 3

(Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale)

Il presente articolo stabilisce un'anticipazione di liquidità in favore delle regioni, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012, per un importo complessivamente pari a 14 miliardi di euro, di cui 5 per il 2013 e 9 per il 2014.

Tenuto conto della finalità del presente decreto, diretta a garantire una rapida messa a disposizione degli enti pubblici interessati di liquidità per provvedere tempestivamente ai pagamenti dei propri debiti, il procedimento previsto dal presente articolo è stato individuato, anche in funzione delle esigenze rappresentate dagli enti e dalle parti sociali, come il più idoneo a garantire un afflusso rapido della liquidità verso le regioni, fino al punto di prevedere che, ai fini di una tempestiva prima erogazione di 5 miliardi di euro, il relativo procedimento venga già avviato durante il periodo di conversione in legge del presente decreto e di disporre il riparto definitivo delle risorse, comunque entro il mese di novembre del 2013, per essere immediatamente operativi ad inizio 2014.

Nel dettaglio, il presente articolo da un lato mira a favorire il pagamento dei debiti cumulati dagli enti del SSN al 31 dicembre 2012, per l'importo complessivo citato di 14 miliardi di euro, dall'altro introduce, con disposizione di carattere strutturale, meccanismi diretti ad impedire in futuro ulteriori ritardi nel sistema dei pagamenti, ponendo dei vincoli stringenti sulla gestione, da parte regionale, della liquidità destinata al finanziamento del SSN (posto che l'equilibrio economico è garantito da una serie di disposizioni vigenti e dalle verifiche trimestrali dei Tavoli tecnici competenti, ormai consolidate).

Al fine di chiarire l'ambito di operatività del presente articolo, si rappresenta infatti che allo stato risultano alcune importanti situazioni di persistenti crediti degli enti del SSN verso le rispettive regioni, per quote di finanziamento non erogate dalle regioni stesse ai propri enti ancorché regolarmente incassate dallo Stato o stanziare nel bilancio regionale, come più diffusamente esposto di seguito. Ciò comporta che, a fronte di costi regolarmente sostenuti dagli enti del SSN, in quanto regolarmente finanziati in termini di competenza, detti enti non sono stati nella condizione di pagare i conseguenti debiti, a causa della mancata erogazione di cassa. La vicenda coinvolge la complessiva gestione dei bilanci regionali e con il presente articolo si vuole porre al riparo il SSN da gestioni improprie della relativa liquidità. In taluni casi la sottrazione di liquidità è addirittura la conseguenza di una cancellazione delle somme dal bilancio regionale anche in termini di competenza ed il presente articolo comprende tali ulteriori casi. La presente erogazione di liquidità vuole altresì affrontare la problematica di investimenti pregressi effettuati a valere sul finanziamento corrente del SSN (e non su quello in conto capitale di cui all'articolo 20 della legge 67/1988 che prevede finanziamenti specifici), di dimensioni eccessive rispetto alla capacità economico-finanziaria degli enti e tali da comportare, ora, una crisi di liquidità.

Nel dettaglio, il **comma 1** stabilisce un'anticipazione di liquidità in favore delle regioni, dell'importo complessivo di 14 miliardi di euro, di cui 5 per il 2013 e 9 per il 2014, al fine di favorire il pagamento dei debiti del SSN cumulati fino al 31 dicembre 2012.

Per effettuare il riparto fra le regioni del predetto importo si prendono come riferimento due grandezze finanziarie che possono spiegare in modo consistente il ritardo dei pagamenti nel SSN:

- gli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (che ha stabilito regole di contabilizzazione degli investimenti e degli ammortamenti uniformi e tali da garantire sia l'equilibrio economico che l'equilibrio finanziario degli enti del SSN);
- le risorse relative al finanziamento del SSN che, sebbene regolarmente affluite alle regioni ovvero stanziare dalle stesse su risorse proprie per quanto attiene al finanziamento eventualmente a proprio carico (dunque regolarmente presenti in termini di competenza di bilancio), tuttavia non sono state erogate agli enti del SSN in quanto la relativa liquidità (in taluni casi anche lo stanziamento in termini di competenza) è stata utilizzata dalle regioni interessate per finalità extrasanitarie.

Il **comma 2** prevede un primo riparto di 5 miliardi di euro, da effettuare in via d'urgenza, sulla base dei dati allo stato disponibili con riferimento alle predette grandezze, entro il 15 maggio 2013. Tenuto conto della revisione delle citate grandezze, già in atto alla luce delle procedure contabili implicate dal richiamato decreto legislativo 118/2011, e della possibilità che le medesime grandezze, come oggi presenti nel sistema informativo, presentino degli errori, se ne prevede una ponderazione rispettivamente al 50%. Le somme sono erogate ai sensi del comma 5. Il presente comma disciplina altresì le modalità di comunicazione alle regioni degli importi assegnati.

Il **comma 3**, alla luce della revisione richiamata e delle relative risultanze che saranno oggetto di valutazione in sede di Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, prevede il riparto definitivo dei 14 miliardi di euro. Le somme sono erogate, al netto di quanto già erogato a valere sui primi 5 miliardi di euro, ai sensi del comma 5. Il presente comma disciplina altresì le modalità di comunicazione alle regioni degli importi assegnati.

Il **comma 4** dispone che le regioni facciano pervenire al Ministero dell'economia, entro il 31 maggio 2013 ed entro il 15 dicembre 2013 (rispettivamente con riferimento al primo e al secondo riparto di risorse), una richiesta di accesso alle somme assegnate che avvia il procedimento per la definitiva sottoscrizione del contratto con il MEF. Per garantire l'intero utilizzo dei 14 miliardi si prevede la possibilità di riassegnazione di risorse a regioni che ne facciano richiesta, a valere sulle risorse non utilizzate da altre regioni: tale riassegnazione è prevista, a conclusione del procedimento di verifica dei dati presenti nei conti economici e negli stati patrimoniali, con riferimento alle risorse assegnate in via definitiva con il secondo decreto che ripartisce i 14 miliardi di euro.

Il **comma 5** stabilisce le condizioni per l'erogazione alle regioni dell'anticipazione di liquidità:

- le regioni devono prevedere, anche con misure legislative, le necessarie coperture per garantire la restituzione allo Stato dell'anticipazione ricevuta;
- le regioni devono presentare un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012, comprendente l'elenco dei fornitori che saranno pagati e i relativi importi. Si prevede altresì la possibilità di inserire nell'elenco, nei limiti delle risorse assegnate ed in via residuale rispetto ai debiti esigibili alla data del 31/12/2012, anche i debiti comunque sorti entro il medesimo termine, intendendosi per tali i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il medesimo termine del 31/12/2012;
- la sottoscrizione di un contratto che preveda le modalità di erogazione delle somme e di relativa restituzione, ovvero di recupero. Nella restituzione, che avverrà in un periodo non superiore a 30 anni, sono compresi interessi che la disposizione fissa al tasso di rendimento di mercato dei BTP a cinque anni in corso di emissione.

Il **comma 6** stabilisce che all'atto dell'erogazione le regioni interessate devono provvedere all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento e alle conseguenti scritture contabili, dandone certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti da parte del responsabile della gestione sanitaria accentrata o di altra persona formalmente indicata dalla regione. Detta certificazione non potrà essere elusa, in quanto la norma stabilisce che essa costituisce un adempimento ai fini dell'ordinario accesso delle regioni alle quote premiali del finanziamento del servizio sanitario nazionale, come previsto dalle disposizioni ivi richiamate.

Il **comma 7** introduce la disposizione di carattere strutturale a cui si è fatto cenno sopra (diretta a prevenire la formazione di ingenti crediti dei servizi sanitari regionali verso le rispettive regioni), disponendo un nuovo adempimento regionale ai fini dell'ordinario accesso delle regioni alle quote premiali del finanziamento del servizio sanitario nazionale, come previsto dalle disposizioni ivi richiamate. L'adempimento consiste nell'obbligo delle regioni di erogare effettivamente ai propri enti sanitari, entro la fine dell'esercizio, almeno il 90% delle somme che incassano dallo Stato a titolo di finanziamento del SSN stesso (si tratta dell'IRAP, dell'addizionale regionale all'IRPEF e dei trasferimenti da bilancio statale a titolo di compartecipazione IVA e di fondo sanitario nazionale), nonché delle somme che le stesse, a valere su risorse proprie, destinano autonomamente al finanziamento del SSN (sostanzialmente riconducibili alla fiscalità aggiuntiva, al ripiano di disavanzi sanitari, a finanziamento di funzioni sanitarie ulteriori rispetto ai LEA, ad altri finanziamenti regionali comunque destinati). Tale condizione è diretta a garantire un sostanziale

equilibrio finanziario (equilibrio di cassa) oltre all'obbligo dell'equilibrio di competenza, disciplinato da una consistente legislazione e oggetto di un monitoraggio trimestrale ormai consolidati.

Il **comma 8** fornisce una disciplina per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano che non accedono al finanziamento del servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato. Per tali regioni e province si prevede una partecipazione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali per le ricognizioni delle grandezze di cui al comma 1, disponendo che tali enti trasmettano entro il 30 giugno 2013 la documentazione necessaria per verificare i dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Si stabilisce inoltre che, in caso di mancata o parziale trasmissione delle certificazioni previste dal comma 6, non essendo attivabili i meccanismi previsti per le regioni a statuto ordinario dal medesimo comma 6, il Ministero dell'economia provveda, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al recupero delle somme erogate alle stesse a titolo di anticipazione di liquidità.

Infine il **comma 9** è diretto a coordinare l'operazione di cui al presente articolo con il procedimento di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 disponendo che le regioni possano far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità quali risorse in termini di competenza di cui all'articolo 1, lettera b). Per tale finalità è previsto uno slittamento, per l'anno 2013, dei termini di cui al medesimo comma 174, disponendo che il termine del 30 aprile sia differito al 15 maggio e che il termine del 31 maggio sia differito al 30 giugno.

Art. 4

(Verifica equilibri strutturali delle regioni)

Il presente articolo è volto a garantire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in quanto prevede, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3, che la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati resti subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.

Articolo 5

(Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato)

Le disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** prevedono la possibilità di estinguere i debiti per le obbligazioni giuridicamente perfezionate dei Ministeri, relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte delle quali non sussistono residui passivi anche perenti. A tal fine è previsto il rifinanziamento dell'apposito fondo, per l'importo complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2013.

Il comma 3 prevede il monitoraggio dei pagamenti da parte degli uffici centrali di bilancio ai quali le amministrazioni trasmettono con cadenza trimestrale i prospetti dei pagamenti dei debiti che non è stato possibile estinguere. A loro volta, gli UCB trasmettono una relazione finale alla Corte dei Conti sulle somme effettivamente impegnate e pagate.

Qualora l'ammontare dei debiti dovesse risultare superiore al suddetto importo di 500 milioni di euro, il **comma 4** dispone che i Ministeri interessati definiscano un piano di rientro volto al conseguimento dei necessari risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa, anche al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie. L'estinzione dei debiti è condizionata al reperimento delle occorrenti risorse attraverso le suddette misure.

Nei commi 5 e 6 è previsto che i Nuclei di analisi e valutazione della spesa monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4 e che, in caso di mancata adozione del piano di rientro, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.

La disposizione di cui al **comma 7** dispone la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte per un importo pari a 2,5 miliardi di euro nel 2013 e a 4 miliardi di euro nel 2014.

Art. 6

(Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

Comma 1 – La disposizione detta una norma intesa a stabilire l'ordine a cui le Amministrazioni devono attenersi nell'effettuazione dei pagamenti ai sensi delle disposizioni del Capo I, dando priorità a quelli relativi a credito non oggetto di cessione *pro soluto*, secondo il criterio della anzianità del credito.

Il comma 2 prevede che, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.

Comma 3 – Si prevede la pubblicazione dei Piani dei pagamenti di cui al Capo I sui siti internet delle amministrazioni interessate, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 174/2012, allo scopo di assicurarne la massima trasparenza e conoscibilità. Si tratta di adempimenti già previsti a legislazione vigente.

Comma 4 - Il comma prevede che relativamente alle opere pubbliche oggetto di pagamento ai sensi del Capo I, i mandati di pagamento riportino il codice unico di progetto (CUP), secondo quanto previsto dalle funzionalità già operanti sul SIOPE.

Le stesse opere sono oggetto di rilevazione ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre, n. 229 secondo le previsioni del decreto ministeriale del 26 febbraio 2013.

Il comma 5 introduce la clausola di impignorabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.

La previsione si rende necessaria al fine di evitare che tali somme, necessarie per estinguere l'enorme stock di crediti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2012 dalle imprese, possano essere distratte per altre finalità, vanificando gli effetti economici che si intendono perseguire con il presente decreto e che sono indispensabili per la tenuta del sistema industriale del Paese.

Del resto, ciò costituisce una modalità necessaria di intervento, sollecitata dal Parlamento il quale, con le risoluzioni approvate in data 2 aprile 2013, ha ritenuto improcrastinabile l'avvio di un intervento straordinario che, in linea con gli accordi raggiunti in sede europea, consenta il

pagamento di un'ingente quantità di debiti commerciali, ciò al fine di apportare benefici immediati e di rilievo per il sistema delle imprese (ciò anche al fine di dare concreta attuazione all'art. 41 della Cost.) e per le condizioni di liquidità dell'intero sistema economico nazionale.

A tali fini, con le predette risoluzioni, il Parlamento ha ritenuto indispensabile, nel dichiarato intento di rendere le misure contenute nel presente decreto di pronta ed immediata efficacia, che le risorse rese disponibili per il pagamento dei debiti commerciali siano dichiarate impignorabili *ex lege*.

Comma 6 - La disposizione introduce, nell'articolato della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto) l'articolo 5-quinquies in tema di esecuzione forzata, finalizzato ad assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della legge citata.

La norma integra la disciplina della impignorabilità, come dettata dalla Legge di stabilità per il 2013, dei fondi destinati al pagamento delle somme liquidate ai sensi della legge Pinto, impignorabilità che resta ferma.

Infatti, con l'articolo 1, comma 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013), è stato riformulato l'articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inserendo, quale ulteriore voce impignorabile, quella relativa ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto).

L'integrazione così operata sulla disciplina riguardante i pignoramenti sulla contabilità (ordinaria) del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia, non può tuttavia evitare che i predetti fondi per il pagamento degli indennizzi Pinto, attinti da pignoramento, effettuato nelle forme della espropriazione presso terzi, siano, ancorché nelle sole more della dichiarazione di impignorabilità da parte del giudice dell'esecuzione, sottoposti ad accantonamento (espressione principale del compito del custode, di cui è investito il terzo tesoriere - Banca d'Italia). Ne deriva, sul punto, l'impossibilità per l'amministrazione di programmare adeguatamente, secondo le disponibilità esistenti, i pagamenti dei creditori muniti di titolo esecutivo anteriore (rispetto al pignorante). Analoga esigenza di protezione si pone per i fondi destinati al pagamento dei creditori Pinto di competenza di altre amministrazioni.

La proposta normativa è dunque volta ad evitare che vengano apposti vincoli, anche per effetto del temporaneo accantonamento, sui fondi in questione e tale obiettivo viene raggiunto mediante l'estensione (anche ai creditori Pinto) della portata applicativa dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 sul pignoramento c.d. contabile. Questo tipo di pignoramento *sui generis*, comunque regolato nelle forme dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, esclude che possano essere ammessi, su impulso dei predetti creditori, sequestri o pignoramenti presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile d'ufficio; gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si hanno per non eseguiti e pertanto non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime, né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali ed in quelle a favore dei funzionari delegati.

L'intervento normativo viene realizzato attraverso l'inserimento, nel tessuto normativo della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto), di un articolo, che segue l'articolo 5-quater. In tal modo, la norma assume portata generale ed è destinata a coprire i pignoramenti effettuati nei confronti di tutte le amministrazioni debitorie per effetto di liquidazioni da legge Pinto.

Va evidenziato che, oltre al richiamo in generale della disciplina del c.d. pignoramento contabile, l'intervento normativo proposto ribadisce che tutti i creditori, ivi compresi i creditori Pinto, al pari degli altri creditori nei confronti della pubblica amministrazione, sono soggetti al divieto di

procedere esecutivamente sui fondi destinati al pagamento di somme liquidate ai sensi della stessa legge Pinto.

Comma 7 – La norma completa la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013), con il quale è stato riformulato l'articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inserendo, quale ulteriore voce impignorabile, quella relativa ai fondi sulla contabilità ordinaria del Ministero della Giustizia destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto).

Il suddetto regime di impignorabilità viene infatti esteso anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate ai sensi della Legge Pinto.

Comma 8 – La disposizione introduce modifiche e integrazioni all'art. 8 del decreto legislativo n. 123/2011 che incidono solamente sui tempi entro i quali gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni devono pervenire agli Uffici di controllo (Uffici centrali del bilancio e Ragionerie territoriali dello Stato), nonché sui termini entro cui deve essere espletato il relativo controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile e si deve dare corso ai pagamenti medesimi.

Invero, tali modifiche mirano a salvaguardare la finanza pubblica con disposizioni volte ad evitare l'aggravio di spese per interessi moratori, dovuti, nel caso di specie, a tutela delle imprese in caso di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Comma 9 - La norma prevede che, entro il 30 giugno 2013, le amministrazioni debentrici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.

Comma 10 - La norma, di carattere ordinamentale, tipizza una fattispecie di responsabilità erariale a carico dei soggetti responsabili dell'omissione di specifici adempimenti procedurali previsti dalle disposizioni contenute nel Capo I (in particolare, mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni debentrici alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi 3 e 5, all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori).

Comma 11 - La norma, di carattere ordinamentale, prevede la facoltà per le amministrazioni di omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per il controllo preventivo, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità di cui al Capo I.

Articolo 7

(Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)

L'articolo introduce disposizioni dirette ad assicurare, in un'ottica di semplificazione e trasparenza, la completa ricognizione e la certificazione delle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti, ai sensi dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, e dell'art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge n.

16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, con l'obiettivo di assicurare il completamento del processo di liquidazione di tutti i debiti commerciali ante 2012 non ancora estinti.

In particolare, il **comma 1** prevede l'obbligo delle amministrazioni debtrici (ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) di registrarsi, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla Piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione telematica per il rilascio delle certificazioni, sanzionandosi, al **comma 2**, il mancato adempimento dell'obbligo.

Con la disposizione di cui al **comma 3** si chiarisce che la predetta Piattaforma elettronica diventa l'unica modalità di certificazione dei crediti ai sensi delle disposizioni sopra citate.

Il **comma 4** stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni debtrici di comunicare, a partire dal 1 giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la Piattaforma elettronica, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti, maturati alla data del 31 dicembre 2012, prevedendosi anche in questo caso, al **comma 5**, una particolare ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare in caso di inadempimento.

Ai sensi del **comma 6**, per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione (che formano oggetto di separata indicazione), la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito e si intende rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, ovvero senza l'indicazione della data di pagamento. Resta ferma la possibilità di acquisire la certificazione secondo le procedure di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, e successive modificazioni.

Le disposizioni recate dai **commi da 4 a 6** prevedono gli adeguamenti da apportare alla Piattaforma elettronica al fine di rendere disponibili le nuove funzionalità previste rientrano nella normale attività di gestione e sviluppo dei sistemi informativi del MEF.

Il **comma 7** prevede la possibilità per il creditore di richiedere la nomina di un Commissario *ad acta*, qualora l'amministrazione debitrice sia rimasta inerte a fronte della richiesta del creditore medesimo di integrare o correggere la comunicazione relativa ad uno o più crediti da esso vantati. La nomina di un Commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice, è già prevista dalla normativa vigente.

Ai sensi del **comma 8**, le banche e gli intermediari finanziari, tramite l'ABI, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili ceduti in favore dei banche o intermediari finanziari autorizzati entro il 31 dicembre 2012.

Il **comma 9** prevede infine che con la legge di stabilità possano essere ulteriormente incrementate le risorse destinate al pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche che sono stati oggetto di cessione, da parte dei creditori, in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati e risultanti dalla ricognizione condotta dall'ABI ai sensi del comma 8. Tali pagamenti dovranno comunque avvenire in linea con le indicazioni delle Autorità europee e nel rispetto dei parametri di sostenibilità e stabilità finanziaria, mediante assegnazione di titoli di Stato. Si tratta di una mera facoltà da esercitare, eventualmente, con la legge di stabilità per l'anno 2014, prevedendo in tale sede la necessaria copertura finanziaria dei relativi oneri.

Articolo 8

(Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)

Comma 1 - La disposizione prevede l'esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo per gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti.

Al riguardo, si segnala che la normativa vigente prevede su tali atti un'imposta di registro in misura fissa pari a 168,00 euro. Da fonte ABI (Associazione Bancaria Italiana), inoltre, risulta che in media per ogni atto viene utilizzata una sola marca da bollo dell'importo di 14,62 euro. Pertanto, ogni singola cessione sconta una tassazione complessiva di 182,62 euro.

Comma 2 – Viene prevista, quale ulteriore misura di semplificazione, la possibilità di far autenticare gli atti di cessione dei crediti nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 da parte dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, solo ove tale figura sia presente.

Comma 3 – Si prevede che, con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione

Articolo 9

(Compensazione tra certificazioni e crediti tributari)

Comma 1 - La disposizione introduce l'articolo 28-quinquies nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel quale si prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. Al fine di garantire l'utilizzo univoco del credito certificato, la compensazione è trasmessa dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente territoriale a qualsiasi titolo. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta

struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

Si tratta di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento e il versamento delle entrate derivanti dagli istituti sopracitati.

L'**ultimo comma** dispone che dal 2014 il limite annuale per la fruizione dei crediti d'imposta è innalzato da 516.000 euro a 700.000 euro.

All'onere suindicato riguardante il pregresso, pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.

Capo III

(Ulteriori misure in materia di patto di stabilità ed equilibrio finanziario di regioni e province)

Art. 10

(Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e disposizioni in materia di versamento di tributi locali)

Il **comma 1** reca modifiche all'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che le riduzioni delle risorse finanziarie, operate dal medesimo comma 7, siano imputate a ciascuna Provincia tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente.

Tali imputazioni sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni sono ripartite in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.

Con la modifica in esame si prevede che per gli anni 2013 e 2014, invece, le riduzioni da imputare a ciascuna Provincia, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono pari agli importi indicati nell'allegato 3-bis al presente decreto. Viene, pertanto, meno il ricorso al decreto del Ministero dell'interno per la ripartizione delle riduzioni da operare.

I predetti importi sono stati individuati ripartendo il risparmio complessivo ascritto al comparto delle Province sulla base della incidenza della spesa per consumi intermedi sostenuta da ciascuna provincia nel 2011, come desunta dai dati SIOPE rilevati a marzo 2013, senza considerare le spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale e per la raccolta di rifiuti solidi urbani,

nonché i pagamenti effettuati dalla Provincia di Napoli relativi alle spese per servizi socialmente utili finanziate dallo Stato.

I **commi 2 e 3** prevedono disposizioni, in materia di TARES, che operano limitatamente all'anno 2013, anche in deroga all'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.

Il comma 2, lett. a) attribuisce al comune la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse con la conseguenza che il versamento della prima rata può essere anticipato rispetto all'attuale scadenza di luglio, prevista dal comma 35 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che consente unicamente la possibilità di posticipare tale scadenza. A tutela del contribuente, la norma prevede, comunque, la condizione che la deliberazione sia adottata e pubblicata, ai sensi di legge, dal comune almeno trenta giorni prima della data di versamento.

La lett. b) stabilisce che, ai fini del versamento delle sole prime due rate del tributo, i comuni possono inviare ai contribuenti i bollettini di conto corrente postale precompilati, già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi.

La norma precisa che tali modalità di versamento non possono essere utilizzate per il pagamento dell'ultima rata del tributo che, quindi, deve essere corrisposta, unitamente alla maggiorazione standard, impiegando esclusivamente gli strumenti previsti dalla successiva lett. c). Dal tenore e dalla finalità della disposizione in parola emerge che, anche nel caso in cui il comune abbia previsto il pagamento del tributo in sole due rate, per il pagamento della seconda deve essere necessariamente utilizzato il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale. A parte quest'ultima ipotesi, il contribuente può sempre avvalersi della facoltà di pagare il tributo in un'unica soluzione a giugno, come previsto dal citato comma 35 dell'art. 14, ma tale facoltà può essere esercitata limitatamente alle rate diverse dall'ultima.

In definitiva, per l'anno 2013, il contribuente è tenuto a corrispondere il tributo in almeno due rate.

Resta fermo che l'utilizzazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2 costituisce una mera facoltà, potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES.

La lett. c) del comma 2 prevede la riserva in favore dello Stato del gettito relativo alla maggiorazione standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato. Conseguentemente, la lett. d) prevede che non trovi applicazione il comma 13-bis del citato art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 e la lett. e) opera le necessarie modifiche alla lettera c) del comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.

Anche in questo caso, detta maggiorazione è versata in unica soluzione, unitamente all'ultima rata della TARES, utilizzando il modello F 24 o il bollettino di conto corrente postale in via di approvazione.

La lett. f) della norma stabilisce che i comuni non possono esercitare la facoltà di aumento della maggiorazione standard fino a 0,40, come, invece, previsto dal comma 13 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.

La lett. g) mira a risolvere le difficoltà dei comuni che, in regime di TIA, hanno esternalizzato tutto il servizio di gestione dei rifiuti, ivi compresa la riscossione. La disciplina del nuovo tributo prevede, infatti, che i versamenti debbano essere effettuati esclusivamente ai comuni e, solo nel caso di tariffa puntuale, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti provvede alla riscossione. Per evitare ripercussioni negative sullo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, poiché le aziende in questione non sono destinatarie delle somme riscosse e per consentire ai

comuni di riappostare il bilancio prevedendo la necessaria corrispondenza tra l'entrata relativa al gettito del tributo e la corrispondente voce di spesa per la gestione del servizio, la norma consente transitoriamente per l'anno 2013 ai comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 3 della norma in esame, nel sostituire il comma 4 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, ripropone le stesse disposizioni presenti nella disciplina TARSU. Per tale tributo, infatti, l'art. 63, comma 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993 escludeva dalla tassazione le aree comuni del condominio. Per quanto riguarda invece le aree pertinenziali delle attività economiche, la disposizione relativa alla TARSU era inserita nell'art. 6 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, in base al quale, per il 1997 e il 1998, erano imponibili le superfici scoperte operative e venivano escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili. Successivamente, l'art.1, comma 3, del D.L. 26 gennaio 1999, n.8, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n.75, ha esteso tale disciplina anche agli anni successivi al 1998.

Pertanto, con la norma proposta le superfici scoperte operative sono tassabili per intero, mentre non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma.

Il **comma 4** introduce novità in materia di IMU.

In particolare, la lettera a) stabilisce, a partire dall'anno 2013, un unico termine per la presentazione della dichiarazione IMU, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni e per risolvere gli insolubili problemi che, a legislazione vigente, si sono posti in ordine alla possibilità da parte dei contribuenti di ricorrere all'istituto del ravvedimento, di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 13 del D. Lgs. n.472 del 1997. Infatti, quest'ultima disposizione prevede due diversi termini di ravvedimento collegati alla natura periodica o non periodica della dichiarazione.

L'attuale termine di 90 giorni entro cui deve essere assolto l'obbligo dichiarativo IMU e la successiva previsione secondo cui la dichiarazione ha effetto anche per gli anni seguenti, sempreché non si verifichino modificazioni che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta, contenuti nell'art. 13, comma 12-ter, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, non permettono di definire con certezza la natura della dichiarazione IMU, con ripercussioni negative sull'applicabilità delle norme in materia di ravvedimento.

Con la lett. b) si sostituisce il comma 13-bis dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 relativo all'efficacia costitutiva della pubblicazione sul sito del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione IMU. La norma proposta stabilisce, innanzitutto, che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF che ha effetti costitutivi.

La norma prende in considerazione anche i versamenti dell'IMU, disponendo che gli stessi devono essere eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati nel predetto sito, per quanto riguarda la prima rata, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta e, per quanto riguarda la seconda rata, alla data del 16 novembre.

La norma prescrive, inoltre, che ai fini della suddetta pubblicazione, l'invio da parte dei comuni degli atti in questione deve avvenire rispettivamente entro il 9 maggio e il 9 novembre di ciascun anno di imposta.

La disposizione prende in considerazione l'eventualità che i comuni non abbiano inviato alle scadenze appena indicate i suddetti atti, stabilendo in tale caso un meccanismo di salvaguardia per consentire, comunque, i versamenti dell'imposta nei termini dovuti. In particolare, per il pagamento della prima rata, i soggetti passivi calcolano l'imposta nella misura pari al 50 per cento di quella dovuta sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Per il versamento della seconda rata, i contribuenti devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.

Ovviamente, la norma in questione riguarda esclusivamente l'invio e la pubblicazione delle deliberazioni e dei regolamenti IMU e non incide sui termini di adozione di tali atti che devono essere, comunque, approvati nei termini previsti, per quanto riguarda le aliquote, dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*. Per quanto concerne, invece, i regolamenti occorre fare riferimento all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale *“il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

La norma prevede, altresì, che i comuni debbano compilare, secondo le indicazioni fornite dallo stesso MEF, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), una griglia riassuntiva delle aliquote e dei regimi agevolativi determinati con le delibere. Tale griglia è necessaria per disporre, nel momento in cui occorre effettuare le necessarie elaborazioni che affiancano le proposte normative, di un quadro definito e di immediata percezione delle manovre adottate dai comuni.

Art. 11

(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana e della Regione Piemonte nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

I commi da 1 a 5 sono finalizzati a dare attuazione all'articolo 37, primo comma, del regio decreto legislativo n. 455 del 1946, recante l'approvazione dello statuto di autonomia della Regione Siciliana. In particolare, si prevede l'attribuzione alla predetta Regione del gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali che hanno sede legale fuori dal territorio regionale in misura pari alla quota di detti redditi riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno della Regione.

Per l'anno 2013, si prevede che l'assegnazione venga effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183. Ciò, al fine di sterilizzare il rischio di un adeguamento non immediato da parte dei contribuenti alle nuove regole di versamento previste per l'attuazione della riforma in esame e allo scopo di assicurare la neutralità finanziaria del presente articolo per il primo anno di entrata in vigore. Per gli anni successivi, il relativo gettito è assicurato secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione alla Regione Siciliana delle predette maggiori entrate si provvederà mediante:

- la riduzione delle risorse spettanti alla regione Siciliana per gli anni dal 2013 al 2015 per l'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- la riduzione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nella misura di 3 milioni per l'anno 2013 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
- la riduzione del contributo previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 pari a 10 milioni per l'anno 2015.

A decorrere dall'anno 2016, si provvederà alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241.

Per ciò che concerne la Regione Piemonte, ai commi 6 e 7, si prevede che la Regione medesima, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, predisponga un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 16 bis, comma 3, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Per il finanziamento del piano, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella G.U. n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro.

Infine, al comma 8, si prevede - nell'ambito dell'accordo che deve essere stipulato tra le Autonomie speciali per il riparto dell'accantonamento del gettito derivante dalla compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - la possibilità di effettuare il predetto accantonamento a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e coesione, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ciò, al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente,

nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo della Regione.

Articolo 12 **(Copertura finanziaria)**

Le disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle per le quali è prevista una apposita copertura, determinano complessivamente un incremento del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche di 20 miliardi nel 2013 e di ulteriori 20 miliardi nel 2014. In relazione al maggior fabbisogno si potrà determinare l'esigenza di disporre maggiori emissioni di titoli di Stato nel corso dei rispettivi anni fino a concorrenza del predetto importo. In relazione a tale valore massimo si sono stimati gli interessi passivi a carico del bilancio dello Stato ipotizzando emissioni nell'arco di ciascuno dei due anni, sulla base dei tassi di mercato attesi sul ventaglio degli strumenti di medio-lungo termine regolarmente offerti e tenendo conto dell'ordinaria gestione dei flussi di cassa che il MEF normalmente adotta per la conduzione del debito pubblico. Ne risulta un incremento delle spesa per interessi passivi che, per il bilancio dello Stato, ammonta a 922,5 milioni nel 2014 e a 1.599 milioni per gli anni dal 2015 al 2017.

L'aumento della spesa per interessi passivi è in parte compensato dagli interessi attivi che dovranno essere corrisposti dagli enti territoriali sulle anticipazioni di liquidità richieste ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 per il medesimo arco temporale (da restituire con piano d'ammortamento a rate costanti in 30 anni a decorrere dal 2014) per il quale è previsto il rimborso delle stesse anticipazioni.

Il **comma 2** è volto a consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame, nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare immediatamente dopo l'entrata in vigore del provvedimento, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Per assicurare l'invarianza dei saldi, è previsto che la regolarizzazione dovrà essere effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è effettuato il pagamento in anticipazione

Ai fini della copertura dell'onere netto della spesa per interessi, è prevista al **comma 3** la seguente modalità:

- per l'importo di euro 559,5 milioni di euro nell'anno 2014 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5.
- per l'importo di 570,45 milioni a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle spese rimodulabili, con esclusione degli stanziamenti relativi al Fondo sviluppo e coesione, nell'ambito delle missioni di ciascun Ministero.

L'importo della riduzione da applicare, in termini di competenza e di cassa, a ciascun Ministero è indicato nell'apposito allegato 1 nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nelle more della definizione del decreto ministeriale del MEF di riduzione delle suddette spese, ai sensi del comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibili le risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali dello Stato

potranno proporre variazioni compensative delle somme accantonate, anche in deroga alle vigenti norme in materia di flessibilità, tra missioni diverse di ciascuno stato di previsione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Il comma 3 dispone, altresì, la copertura degli oneri derivanti dalla stipula di un addendum alla Convenzione con Cassa Depositi e Prestiti pari ad euro 500 mila per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (articolo 1, comma 12) e di quelli derivanti dalla detassazione della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A., pari a 6,5 milioni di euro per ciascuno anno del periodo 2013-2017 (articolo 8).

A tal fine è disposta, quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2015, la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il **comma 6** prevede che gli importi relativi alle anticipazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, da restituire da parte degli enti territoriali, siano versati annualmente all'entrata del bilancio dello Stato (distinguendo tra quota interessi e quota capitale). In particolare, è altresì disposto che le quote capitale siano riassegnate al fondo ammortamento titoli di Stato.

Il **comma 7** dispone che sui capitoli su cui si siano rilevati debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture e appalti, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte delle quali non sussistono residui passivi anche perenti, per gli anni 2013 e 2014 non sia possibile proporre da parte dei Ministeri interessati rimodulazioni che determinino la riduzione degli stanziamenti dei medesimi capitoli. La norma non comporta oneri.

La disposizione di cui al **comma 8** prevede la modifica dell'allegato n. 1 all'articolo 1, comma 1, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), incrementando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2013 e 2014, per adeguarli ai nuovi valori del bilancio programmatico, fissati nella Relazione al Parlamento 2013, comprensivi anche degli effetti recati dalle disposizioni del decreto-legge in esame.

I **commi 9 e 10**, prevedono una clausola di salvaguardia per evitare che dal presente decreto possano derivare rischi di superamento degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione finanziaria. In particolare, si dispone che, qualora nell'ambito del monitoraggio degli effetti derivanti dalle norme del presente decreto, sia accertato il rischio di tale superamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa relazione da inviare al Parlamento, dispone la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate con le predette norme, oppure il blocco degli impegni e dei pagamenti (ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del decreto legge 98 del 2011), o in alternativa proporre l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti.

Il **comma 11** dispone che le risorse stanziare per fornire agli Enti territoriali e agli enti sanitari locali la liquidità necessaria al pagamento dei propri debiti e non utilizzate possano essere ridestinate, in primo luogo, all'aumento della restituzione e ai rimborsi delle imposte e, secondariamente, all'estinzione, mediante assegnazione di titoli di Stato, dei crediti commerciali detenuti dai privati nei confronti dei Ministeri che sono stati oggetto di cessione.

Art. 13
(Entrata in vigore)

La norma fissa l'entrata in vigore del decreto legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.